




COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE CERATTO
ROBERTO (MODERATI) IN MERITO A: "CIRCHI EQUESTRI ED ALTRE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE" -



IL CONSIGLIO COMUNALE


Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Considerato che molti città, nonché capoluoghi di Provincia, hanno emesso un'ordinanza in merito, nel rispetto delle leggi odierne;

Considerato inoltre che il Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione di Circhi Equestri e delle Attività dello Spettacolo Viaggiante del Comune di Cuneo, alla Sezione 2, non tiene conto delle leggi, disposizioni e regolamenti italiani ed internazionali, sul benessere animale;

IMPEGNA

- i competenti Ufficio Comunali a modificare la Sezione 2 del Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione di Circhi Equestri e delle Attività dello Spettacolo Viaggiante del Comune di Cuneo, come da Allegato (1);
- il Sindaco ad emettere un'Ordinanza sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed altri intrattenimenti, come da Allegato (2).



ALLEGATO (1)

MODELLO DI NUOVA REGOLAMENTAZIONE (DAL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA)

CIRCHI EQUESTRI

Classificazione complessi circensi

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione i complessi Circensi vengono così classificati in base alle dimensioni, e al numero dei posti a sedere:

Classe 1: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;

n. posti a sedere superiore a 2000;

n. addetti non inferiore a 80;

Classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;

n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;

n. addetti compreso tra 30 e 60;

Classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;

n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;

n. addetti compreso tra 15 e 24;

Classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;

n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;

- n. addetti compreso tra 7 e 12;
- Classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;
- n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;
- n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle classi di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
3. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo.
5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
 - a) aver stipulato fidejussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione;
6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.
8. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.
9. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Assegnazione delle aree - Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi di prima o seconda classe che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, successivamente a quello appartenente alla classe superiore ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.
2. Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda classe, potranno essere autorizzati complessi di classe inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali emanate in materia.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere dell'Ufficio comunale Welfare Animali. Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Sanzioni

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.
3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

ALLEGATO (2)

ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

= Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

= Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;

= Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

= Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;

= Visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

= Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;

= Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

= Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

= Vista la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

= Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

= Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;

= Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione

n° 59 del 13.3.93;

= Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

= Vista la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale "

= Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:

- indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa

= Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;

= Vista la n° 189 del 20.07.2004 – "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" – che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

= Visto l'art. 50 del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

= Visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

= Visto l'art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana "Benessere degli animali";

= Visto l'art. 9 della L. Regionale 43/86 (Vigilanza sui circhi);

= Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

= Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;

= Preso atto dell'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

= Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei

circhi e nelle mostre itineranti" non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;

= Sentito il Servizio Veterinario dell'ASL di **CUNEO 1**

ORDINA

- 1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
- 2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.

- 3 Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di **CUNEO** con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - c. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
 - e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g. L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.

In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l'esposizione degli animali di cui all'Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

4 La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle seguenti disposizioni,

a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.

c) Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al

Regolamento per la Disciplina delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri summenzionato.

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione.

Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:

- dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4) la lettera a).

8. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

9. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

DISPONE

= che le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

In sede di sopralluogo preventivo, presso l'area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, di cui al Regolamento Disciplina Spettacoli Viaggianti, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta.

Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;

= che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;

= che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio TUTELA Animali del Comune;

= L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

= il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR del Piemonte o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO